



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

P.zza P. Mattarella – 98062 FICARRA –

tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – email: segreteria@ficarra.it

ORDINANZA N. 21 del 28 maggio 2020

OGGETTO: Manufatti contenenti amianto. Attuazione interventi a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO

CHE presso gli Uffici Comunali pervengono con sempre maggiore frequenza esposti e segnalazioni inerenti la presenza in parti di edifici (ad es. coperture, tettoie, rivestimenti) di materiale contenente amianto o altrimenti rinvenuto come rifiuto abbandona sul territorio comunale;

CHE in relazione a tali esposti e segnalazioni, nonché a successivi accertamenti operati da Organi di Vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASP competente per territorio e della Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati di cui alla parte quarta del D. L.vo 152/2006, in carenza di spontanea ottemperanza ai propri obblighi si è venuta a determinare la necessità di emettere provvedimenti nei confronti dei proprietari dei manufatti e/o di coloro che siano obbligati in solido con gli stessi diffidandoli ad adempiere secondo legge, previa analisi del materiale e del suo degrado, anche superficiale, al monitoraggio delle fibre passibili di aerodispersione, alla bonifica dei componenti in amianto oppure alla rimozione con contestuale presentazione del piano di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che nell'ambito della tematica di che trattasi si verificano anche abbandoni abusivi da parte di ignoti, sia in terreni incustoditi di proprietà privata che su aree di pubblica pertinenza, di rifiuti verosimilmente contenenti amianto che recano pregiudizio al decoro urbano ed, al contempo, rappresentano minaccia alla salute pubblica;

DATO ATTO che, in conformità al comma 1 dell'art. 12 dell'Legge 257/1992, la ASP, l'Area Tecnica del Comune (cui fanno capo competenze in materia di tutela ambientale) e la Polizia Municipale (per compiti di polizia ambientale alla stessa riservati), nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali provvedono ad esercitare sul territorio comunale il controllo delle azioni ambientali che possono dare luogo a maggiori criticità di esposizione della popolazione a fibre contenenti amianto;

TENUTO CONTO che questa amministrazione — allo stato obbligata a rispettare gli stringenti vincoli finanziari di cui al Piano di Riequilibrio ex art. 243 bis e ss. del D. L.vo 267/2000 adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 28.09.2018 ed approvato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione n. 152/2019/PRSP del 25 giugno 2019 —dovrebbe sostenere costi ingenti ed in atto insostenibili, per procedere, su tutto il territorio, alla messa in sicurezza, bonifica e rimozione dei materiali contenenti amianto con interventi da predisporre d'ufficio dal Comune a seguito di accertata inosservanza degli obblighi di provvedere esistenti per legge in capo ai proprietari e/o ad altri soggetti obbligati quali materiali detentori e/o abusivi smaltitori dei beni in cui è presente amianto;

CONSIDERATO, altresì, che occorre monitorare ogni fonte di inquinamento, e che i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, oppure compatto con degrado superficiale accertato, vanno bonificati nelle forme previste dalla legge, previa disposizione di specifico Piano di Lavoro per il confinamento/inglobamento, o per la rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTO che il comma 5 del citato art. 12 della Legge 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto fioccolato o in matrice friabile presenti negli edifici;

VISTO il D.P.R. 08.08.1994 (pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.1994) "*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*";

VISTA la Legge n.257 del 27.03.1992, "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";

VISTO il D.M. 06.09.1994 recante "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 248/2004 "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*";

VISTO il D L.vo 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il Decreto Ministero della Salute del 14 dicembre 2004, "*Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto*";

VISTA la Circolare dell'Assessore Regionale della salute n. 1285 del 21.12.2011 recante "*Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto*";

VISTA la legge regionale 29.04.2014 n. 10 recante "*Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto*";

RILEVATO che, in particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 10/14 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento regionale della protezione civile;

RITENUTO che, a tutela della salute pubblica, occorra disporre con ordinanza che i soggetto obbligati effettuino ogni necessaria operazione di rimozione, avvio al recupero o legittimo smaltimento di manufatti e/o altri beni contenenti amianto per giungere al ripristino della salubrità dei luoghi secondo le modalità e prescrizioni previste dalla normativa vigente

RITENUTO di dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile urgente ai sensi dell'art. 50 del TUEL sussistendo evidenti ragioni di tutela della salute pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o materiali detentori, obbligati in solido, di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;

A tutti i proprietari e/o materiali detentori, obbligati in solido, di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, anche sotto forma di rifiuto abbandonato sul terreno;

Nonché ai titolari o legali rappresentanti di attività produttive del cui compendio aziendale facciano parte immobili e/o materiali con presenza di amianto

Entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale, e in caso di successivi accertamenti singoli entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della diffida della ASP MESSINA o dell'AREA TECNICA del Comune di Ficarra, o del Verbale di Violazione Amministrativa emesso dalla Polizia Municipale, di PROVVEDERE, in via cautelativa, al fine di eliminare potenziali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attivazione delle azioni e/o interventi nel rispetto dei principi di cui al D.M. 06.06.1994 qui di seguito elencati:

1. Far redigere da professionista o ditta specializzata una dettagliata relazione tecnica di valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto di manufatti e beni vari, corredata di certificato e di analisi del materiale costitutivo e monitoraggio ambientale delle fibre aero-disperse;
2. Nomina di una figura designata ai sensi del paragrafo 4 del D.M. Sanità del 06.09.1994, con funzioni di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione del manufatto in cui dovesse risultare la presenza di amianto, nonché gli interventi da effettuare e i tempi di attuazione;

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà fornire dettagliate indicazioni circa gli interventi che si intendono eseguire e i relativi tempi di attuazione, specificando una delle seguenti alternative:

- a. Non è necessario un intervento immediato (in tal caso la proprietà dovrà comunque impegnarsi a far predisporre dalla figura designata un piano di monitoraggio dello stato di degrado superficiale e delle fibre aero-disperse);
- b. È necessario un intervento di bonifica immediato, per cui la proprietà, o i soggetti obbligati, dovranno incaricare immediatamente una ditta specializzata per eseguire le operazioni di incapsulamento/confinamento/inglobamento, previa presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., e
- c. È necessario la definitiva rimozione e smaltimento a norma di legge del materiale contenente amianto, previa presentazione alla competente ASP del Piano di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

Nei casi di cui ai punti b. e c. la proprietà e gli obbligati in solido dovranno darne immediata comunicazione all'Area Tecnica del Comune di Ficarra, allegando copia della trasmissione del Piano di Lavoro alla competente ASP.

Ad approvazione del Piano di lavoro avvenuta da parte della ASP, la proprietà dovrà inoltre comunicare sempre all'Area Tecnica del Comune di Ficarra la data di effettiva esecuzione degli interventi alla conclusione dei quali dovrà fornire copia dei Formulari d'identificazione Rifiuto (F.I.R.) comprovanti il conferimento presso siti autorizzati al ritiro e allo stoccaggio dell'amianto.

AVVERTE

Che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche i destinatari di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto. Coloro che a seguito di precedente provvedimento non hanno attivato le procedure di valutazione del rischio e/o gli interventi di cui al presente disposto potranno trasmettere entro giorni 30 (trenta

) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza copia della documentazione all'Area Tecnica del Comune di Ficarra;

Che chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Ficarra, può inoltrare segnalazione scritta alla Polizia Municipale o all'Area Tecnica del Comune di Ficarra, o alla competente ASP;

Che ai sensi della Legge 257/1992, art. 15 comma 4, per l'inosservanza agli obblighi di informazione di cui alla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57;

Che inoltre l'inosservanza alle disposizioni della presente sarà perseguita per legge ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p., tramite la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

che la presente Ordinanza divenga immediatamente esecutiva a seguito della pubblicazione nei modi e tempi di legge e che venga resa nota a quanti essa è diretta con le seguenti modalità:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nei termini e modi di legge;
- affissione di congruo numero di manifesti in tutto il territorio comunale e negli esercizi pubblici;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- massima diffusione, ove possibile, a mezzo stampa e/o social media;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai sottoelencati soggetti:

- 1) Al Responsabile con funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica Comune di Ficarra;
- 2) Al Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al Comandante della Stazione dei CC di Ficarra;
- 4) All'ASP Messina, Dipartimento di Prevenzione, Distretto di Patti;
- 5) All'A.R.P.A. Sicilia S.T. di Messina;
- 6) Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- 7) Al distaccamento Vigili del Fuoco di Patti Sant'Agata di Militello;
- 8) Al distaccamento di Sant'Angelo di Brolo del Corpo Forestale Regionale
- 9) Al Comando Tenenza di Capo d'Orlando della Guardia di Finanza;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, entro i termini di legge, è ammessa la proposizione:

- di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
- di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana esclusivamente in via alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale.



IL SINDACO
Gaetano Artale